

DICHIARAZIONI

Con la risoluzione 57/E l'Agenzia chiarisce il 730

di **Leonardo Pietrobon**

Dopo alcuni mesi di attesa, finalmente l'Agenzia delle entrate con la [R.M. n. 57/E/2014](#) è intervenuta nel caso di rimborsi superiori a € 4000 a parte dell'anno solare.

In primo luogo, l'Agenzia ricorda che, per effetto dell'articolo **51-bis, D.L. n. 69/2013**, la platea dei **sogetti ammessi** alla presentazione del modello 730 è **stata ampliata**, ricomprendendo a partire dal periodo d'imposta 2014 (redditi 2013) anche i **sogetti titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati privi**, al momento della presentazione del modello dichiarativo, del **sostituto d'imposta** tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio. A mero titolo esemplificativo, l'Agenzia ricorda che **rientrano in tale categoria** – con riferimento ai soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilati privi di sostituto d'imposta - ad esempio i contribuenti:

- con rapporti di **lavoro dipendente a tempo determinato** che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio;
- con **rapporti di lavoro dipendente con privati come autisti**, giardinieri, collaboratori familiari e altri **addetti alla casa**;
- con **rapporti di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera** erogato da un datore di lavoro non residente;
- **titolari di borse di studio e di assegni**, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
- **titolari di assegni periodici e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio.

Dal punto di vista della liquidazione del modello dichiarativo l'Agenzia ricorda che:

1. se **dalle dichiarazioni emerge un debito**, il soggetto che presta l'assistenza fiscale **trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici** resi disponibili dall'Agenzia delle entrate oppure, mediante la **"classica" consegna cartacea del modello F24** per il versamento, in ogni caso, delle imposte dovute **entro le scadenze tradizionali**;
2. se, invece, dalle dichiarazioni **emerge un credito d'imposta** il rimborso viene **eseguito direttamente dall'Amministrazione Finanziaria**.

Dopo aver ricordato e chiarito il contenuto delle disposizioni normative nei termini di cui sopra, l'Agenzia fornisce alcuni chiarimenti "innovativi". In particolare, con la R.M. n. 57/E/2014 l'Amministrazione finanziaria chiarisce che **il modello 730 senza sostituto d'imposta può essere presentato** anche:

- **in forma congiunta**, se **entrambi i coniugi sono privi del sostituto d'imposta** al momento delle operazioni di conguaglio. In tal caso, si ricorda **che il primo dichiarante deve essere titolare di reddito di lavoro dipendente**, condizione che, invece, non viene richiesta per il secondo dichiarante;
- nella forma di **"730 integrativo"** se si verifica la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 27 ottobre ed il contribuente ha necessità di correggere la precedente dichiarazione.

Con riferimento ai tanti "temuti" e misteriosi **controlli preventivi** da parte dell'Amministrazione finanziaria, nel caso in cui sussistano **richieste di rimborso superiori ad € 4.000**, così come stabilito dall'**articolo 1, comma 586 L. 147/2013**, l'Agenzia precisa che:

A) i rimborsi superiori ad € 4.000, derivanti da dichiarazioni per i quali **non sono indicate**:

- **richieste di detrazioni per carichi di famiglia;**
- **ed eccedenze d'imposta (credito) dalla precedente dichiarazione;**
- **sono erogati direttamente dal sostituto d'imposta** nei tempi ordinari;

B) **le somme identificate come eccedenza rilevano** ai fini del controllo **anche se derivanti esclusivamente da fattori diversi dalla richiesta di detrazioni per carichi di famiglia** nella precedente dichiarazione, come ad esempio i semplici oneri detraibili;

C) **qualora l'imposta a credito risultante da precedente dichiarazione** sia stata interamente **utilizzata per versamenti con il modello F24 non rappresenta un'eccedenza d'imposta** utile al raggiungimento della soglia di € 4.000.

D) **le somme risultanti dal quadro "I Imposte da compensare" del modello 730/2014**, destinate alla compensazione di imposte da versare autonomamente con il modello F24, (nella forma congiunta vengono considerate per entrambi i coniugi) **non facendo parte dell'importo risultante a rimborso non concorrono al raggiungimento della soglia di € 4.000;**

E) **in presenza di rimborsi superiori a quattromila euro e contemporanea richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione**, i rimborsi sono **effettuati direttamente dall'Agenzia** delle entrate a seguito dei previsti controlli.

I citati controlli da parte dell'Agenzia sono **effettuati entro sei mesi dalla data di trasmissione del modello dichiarativo** e una volta verificata, quindi, la spettanza del rimborso procede con l'erogazione dello stesso. In tali ipotesi, l'Agenzia ricorda che i contribuenti che vogliono ottenere l'accredito dei **rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale**, accelerando i

relativi tempi di erogazione, e che **non hanno ancora comunicato il codice IBAN**, possono farne **richiesta tramite apposito modello** reperibile nel sito dell'Agenzia delle entrate alla pagina: Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente.

Da un punto di vista operativo si ricorda che il modello da utilizzare per la comunicazione dell'IBAN può essere inviato dal contribuente:

- **in via telematica**, se il contribuente è in possesso di pincode;
- **presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate**, che acquisirà le coordinate del conto corrente del richiedente.

Per il **soggetto che presta l'assistenza fiscale viene meno**, nei casi di mancata erogazione del rimborso per le condizioni di cui sopra, **l'obbligo di presentare il modello 730/4**, nel solo caso in cui non sia prevista la seconda o unica rata di acconto Irpef/cedolare secca o se tale importo risulti inferiore o uguale all'importo di cui al rigo 164, destinato ad accogliere l'indicazione dell'importo che l'Amministrazione finanziaria deve rimborsare.

Per quanto riguarda gli **obblighi di conservazione della documentazione da parte dei CAF e professionisti abilitati**, di cui all'articolo 16, comma 1, D.M. n. 164/1999 come modificato dall'articolo 1, comma 617, lett. d) della L. 147/2013, nel documento di prassi in commento viene stabilito che **gli stessi devono conservare**:

- le **schede modello 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione**;
- **copia delle dichiarazioni elaborate**, dei relativi prospetti di liquidazione e della **documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione**.

Inoltre, conclude l'Agenzia l'indicazione analitica dei documenti esibiti dai contribuenti nella ricevuta di avvenuta consegna della dichiarazione per i CAF e i professionisti abilitati, modello 730-2, **non esime dall'obbligo di conservazione degli stessi**.

Con riferimento, infine, alle operazioni di conguaglio l'Agenzia fa presente che **il rimborso Irpef da parte del sostituto d'imposta** è effettuato mediante una corrispondente **riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale** relative ai compensi di competenza del mese di luglio, **utilizzando, se occorrente** l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla **totalità dei compensi** di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti. Tuttavia, **nel caso in cui anche quest'ultimo ammontare delle ritenute è insufficiente** per rimborsare tutte le somme a credito, **gli importi residui sono rimborsati** con una corrispondente **riduzione delle ritenute** relative ai compensi corrisposti nei **successivi mesi dell'anno**, di cui lo stesso sostituto ne deve dare notizia al dipendente.